

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali

UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"

U.O.S. "Amministrazione risorse umane e Vertenze e procedimenti disciplinari" Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermò

Telefono. 091/7036524 – FAX 091/7033951 EMAIL: gestionegiuridica@pec.asppalermo.org

WEB www.asppalermo.org

DATA 0 3 DIC. 201

Rif.

PROT. N° SG5 26469

Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari

(o, in mancanza ai direttori delle U.O.C. afferenti)

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Direttori ed ai Responsabili F.I.O. dei PP. OO.

Ai Direttori delle UU.OO.CC. di Coordinamento Amministrativo dei PP. OO.

Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico

Al Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione

Al Direttore f. f. della U.O.C. Psicologia

Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione

Al Responsabile della U.O.S. Sorveglianza sanitaria

Alla U.O.S. Servizio sociale professionale

Al Responsabile U.O.S. Educazione e promozione della salute aziendale

Al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione

Ep.c.

Al Commissario Straordinario

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Al OO.SS. Aziendali

Alla RSU Aziendale

LORO SEDI

OGGETTO: applicazione Legge 30 ottobre 2014 n° 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea-Legge Europea 2013 bis".

E' noto che a decorrere dal 25/11/2015, per effetto dell'art. 14, comma 1 della normativa indicata in oggetto è stata estesa anche al personale della Dirigenza e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ,l'applicabilità delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 7 del D. L.vo n. 66 del 8 aprile 2003, riguardanti l'orario di lavoro ed i riposi e che in sintesi dispongono rispettivamente che:

- 1) ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, calcolate dall'ora di inizio dell'attività lavorativa. Il riposo è da fruire in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità,
- 2) la durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straor-dinario.

E' noto altresì che in conformità alle previsioni contenute nel comma 3 del citato articolo di 14, nonché negli articoli 4 comma 4 e 17 del D. L.vo n. 66 del 8 aprile 2003 il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per pubblici dipendenti appartenenti al comparto Sanità ha apportato alcune integrazioni alle suddette disposizioni:

- al comma 8 dell'articolo 27 il limite di quattro mesi contemplato all'art.4 del D.Lgs. n. 66/2003, come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi
- al comma 9 dello stesso per il quale al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l'attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire

immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo

• al comma 10 dell'articolo 28 si dispone che il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

Le regolamentazioni di dettaglio attuative di tale disposizione (sospensione riposo) sono definibili dalle Aziende ed Enti

Si rammenta che l'eventuale inosservanza delle indicate disposizioni del D. Lgs 66/2003, come integrate dal CCNL richiamato, sottese all'obiettivo fondamentale per le Aziende Sanitarie di compendiare le esigenze di organizzazione del lavoro con il dovere di tutelare la salute del lavoratore (attraverso il pieno recupero delle energie psico-fisiche) e di prevenire il rischio clinico, può determinare, ai sensi dell'articolo 18-bis dello stesso decreto, la comminazione di sanzioni anche economiche nei riguardi dei dirigenti dell'Azienda che hanno disposto direttamente o indirettamente la violazione

Pertanto si invitano le SS. LL.- a:

- provvedere alla verifica della corretta applicazione della suddetta normativa per ciascuno degli operatori assegnati
- 2) regolarizzare le situazioni identificate come non conformi alla norma
- 3) individuare i responsabili di eventuali irregolarità, segnandoli per i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Si inoltra copia della presente al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito dell'Azienda

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.

(Dott. Tulie Conti)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. (Dott. Gjuseppe Campisi)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGI

TELEFONO. N 091 703 39 52